Legge federale sulla libera circolazione degli avvocati

(Legge sugli avvocati, LLCA)

Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 26 ottobre 2005¹, decreta:

I

La legge del 23 giugno 2000² sugli avvocati è modificata come segue:

Art 7 Condizioni di formazione

- ¹ Per poter essere iscritto nel registro, l'avvocato dev'essere titolare di una patente rilasciata dopo:
 - a. studi in giurisprudenza conclusi con l'ottenimento di una licenza o di un diploma di *master* conferiti da un'università svizzera oppure di un diploma equivalente conferito da un'università di uno Stato con il quale la Svizzera ha concluso un accordo sul riconoscimento reciproco dei diplomi;
 - un praticantato di almeno un anno svolto in Svizzera e concluso con il superamento di un esame vertente su conoscenze giuridiche teoriche e pratiche.
- ² I Cantoni in cui l'italiano è lingua ufficiale possono riconoscere un diploma estero equivalente alla licenza o al diploma di *master* ottenuto dopo studi in giurisprudenza in lingua italiana.
- ³ Il diploma di *bachelor* in giurisprudenza è sufficiente per l'ammissione al praticantato.

Art. 8 cpv. 1 lett. b ed e (nuova)

- ¹ Per poter essere iscritto nel registro, l'avvocato deve adempiere le condizioni personali seguenti:
 - b. non aver subito condanne penali pronunciate per fatti incompatibili con l'esercizio della professione, salvo che sia trascorso un terzo del termine per la cancellazione dal casellario giudiziale (art. 369 CP³); nei casi di minore gravità (art. 369 cpv. 3 CP), l'autorità di sorveglianza può ridurre il termine al massimo della metà se la condotta dell'avvocato lo giustifica;

1 FF **2005** 5907

2005-0422 5923

² RS **935.61**

³ RS 311.0

e. dev'essere assicurato contro le conseguenze della sua responsabilità professionale, tenuto conto del genere e dell'entità dei rischi connessi con la sua attività in conformità all'articolo 12 lettera f.

Art. 15 Obbligo di comunicazione

- ¹ Le autorità giudiziarie e amministrative cantonali comunicano senza indugio all'autorità di sorveglianza del loro Cantone l'inadempimento delle condizioni personali di cui all'articolo 8 nonché i fatti che potrebbero costituire una violazione delle regole professionali.
- ² Le autorità giudiziarie e amministrative federali comunicano senza indugio all'autorità di sorveglianza del Cantone nel cui registro è iscritto l'avvocato l'inadempimento delle condizioni personali di cui all'articolo 8 nonché i fatti che potrebbero costituire una violazione delle regole professionali.

П

- ¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
- ² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore. L'articolo 8 capoverso 1 lettera b entra in vigore contemporaneamente alla modifica del 13 dicembre 2002⁴ del Codice penale.